

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2015.139

## **Sentenza del 16 ottobre 2015**

### **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,  
Giorgio Bomio e Roy Garré,  
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

---

Parti

**A.**, rappresentato dagli avv.ti Luca Marcellini e Letizia  
Vezzoni,

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

**Fatti:**

- A.** La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli ha presentato, in data 2 dicembre 2014, una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale nell'ambito di un procedimento avviato a carico di A. ed altri per le ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e di riciclaggio (v. act. 5.3, pag. 2). Gli accertamenti contabili effettuati dalle autorità italiane avrebbero rilevato un'indubbia commistione di interessi tra le società B. Spa, Novara, amministrata da A., e C. Spa, Messina, società mista pubblico-privata la cui maggioranza delle quote è detenuta da comuni, dunque da enti pubblici, mentre la restante parte appartiene a società in cui spesso A. riveste il ruolo di amministratore e rappresentante del CdA o di consigliere. In particolare è emerso un conferimento di EUR 2'604'765 da C. Spa – dunque di soldi pubblici versati dai comuni – a B. Spa, a titolo di prestazione risarcitoria relativa al mancato rispetto dei rapporti contrattuali in essere tra le parti. A mente dell'autorità rogante proprio il ruolo di A. in seno alle due società citate e l'elevata opacità finanziaria a monte dei trasferimenti renderebbero verosimile l'esistenza di possibili comportamenti penalmente rilevanti. Lo Stato estero ipotizza inoltre delle irregolarità nella procedura di conferimento di attivi a favore di D. (una partecipata di B. Spa), la quale avrebbe fatto capo ad un prestito obbligazionario emesso da B. Spa e sottoscritto parzialmente da E. SA, Lugano, nonché ad un apporto in capitale erogato dalla stessa B. Spa. L'autorità estera ritiene quindi necessario individuare i soggetti che hanno sottoscritto la restante parte del prestito obbligazionario e acclarare la provenienza del denaro con il quale è stata finanziata D. L'importanza di verificare eventuali ipotesi di riciclaggio è avvalorata, a mente delle autorità estere, anche dalla segnalazione spontanea del Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) dell'11 agosto 2014, mediante la quale venivano comunicate alle autorità italiane alcune situazioni di carattere finanziario concernenti movimentazioni su conti correnti intestati ad A. Sarebbe dunque ipotizzabile un perseguimento a carico di quest'ultimo per riciclaggio, ritenuta l'esistenza di rapporti finanziari accesi e mantenuti in Svizzera, in un periodo compatibile con le maggiori operazioni finanziarie svolte in seno ad B. Spa ed alla sua partecipata africana D. (v. act. 5.3 pag. 2 e segg.).
- B.** Mediante la domanda precitata, l'autorità italiana ha segnatamente chiesto l'acquisizione della documentazione bancaria e finanziaria nonché informazioni in relazione alle società C. Spa e B. Spa. In particolare, l'autorità estera ha postulato l'acquisizione degli estratti conto dal 1° gennaio 2007 in poi e degli specimen di firma relativi alle persone fisiche sottoposte ad indagine, tra cui A., ed alle persone giuridiche coinvolte, tra cui appunto C. Spa e B.

Spa. Per ragioni di urgenza, l'autorità estera ha richiesto di acquisire informazioni e riscontri, dal 1° gennaio 2007, sui rapporti finanziari ed economici posti in essere presso la banca F., nonché presso tutti gli istituti di credito aventi sede legale o filiali ubicate in Svizzera che potrebbero emergere dalle perquisizioni, presso i quali i soggetti indagati hanno o hanno avuto rapporti, al fine di ricostruire i flussi finanziari e le movimentazioni (act. 5.3 pag. 8 e seg.).

- C.** Il 4 dicembre 2014 l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) ha delegato l'esecuzione della predetta commissione rogatoria al MPC (v. act. 1.1 pag. 4).
- D.** Con decisione di entrata nel merito di data 16 dicembre 2014, il MPC ha dato seguito alla richiesta, acquisendo presso la banca F. la documentazione bancaria relativa alla relazione n. 1 intestata ad A. Dall'esame di tali documenti è emersa un'entrata di fr. 565'204.05 (valuta originaria USD) in data 23 gennaio 2008 in provenienza da una relazione accesa presso la banca G. (v. act. 1.1 pag. 4).
- E.** Con decisione di entrata in materia del 5 febbraio 2015, il MPC ha quindi ordinato alla banca G. la trasmissione della documentazione attinente al conto che ha accreditato la relazione n. 1 presso la banca F., imponendo alla banca il divieto di comunicare (act. 5.1), divieto poi revocato il 15 aprile 2015 (v. act. 1.1 pag. 4).
- F.** A seguito dell'analisi della documentazione bancaria ricevuta, il MPC ha identificato la relazione in questione nel conto n. 2 intestato al ricorrente.
- G.** In data 21 aprile 2015 il MPC ha emanato la propria decisione di chiusura ordinando la trasmissione all'autorità rogante dei documenti relativi al conto n. 2 sito presso la banca G. (v. act. 1.1).
- H.** Con ricorso del 22 maggio 2015, A. è insorto contro la summenzionata decisione di chiusura dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli ha concluso, in sostanza, all'annullamento della decisione impugnata con conseguente non trasmissione della documentazione bancaria relativa alla relazione n. 2 (act. 1).

- I. Con risposta del 10 giugno 2015, il MPC ha chiesto a questa Corte di respingere il ricorso nella misura della sua ammissibilità (act. 5).
- L. Con osservazioni del 18 giugno 2015, l'UFG ha a sua volta proposto la reiezione del gravame (act. 6).
- M. Con replica del 13 luglio 2015, trasmessa per conoscenza al MPC ed all'UFG, il ricorrente si è confermato nelle proprie argomentazioni (act. 9).
- N. Le ulteriori argomentazioni verranno riprese, nella misura del necessario, nei successivi considerandi in diritto.

**Diritto:**

**1.**

- 1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
- 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto

in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

**1.3** Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Il ricorrente è titolare della relazione bancaria oggetto della decisione impugnata ed è di conseguenza legittimato a ricorrere (v. art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

## **2.**

**2.1** L'insorgente lamenta innanzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. Egli sostiene di non aver potuto partecipare alla procedura in questione, essendo il divieto di comunicare venuto meno solo il 15 aprile 2015, pochi giorni prima della decisione di chiusura emessa il 21 aprile 2015 (act. 1 pag. 4, act. 1.1. pag. 4).

**2.2** Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. contempla la facoltà per l'interessato, tra l'altro, di prendere conoscenza del fascicolo processuale, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che una decisione relativa alla sua situazione giuridica sia resa, di presentare prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o, perlomeno, di esprimersi sul loro risultato allorquando ciò può avere un influsso sulla decisione che verrà resa (DTF 124 II 132 consid. 2b e riferimenti citati).

**2.3** Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone *tout court* la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo

compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP un termine per addurre riguardo ad ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentite (v. art. 30 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 Cost.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, *Praxiskommentar VwVG*, Zuri-go/Basilea/Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, n. 484, 724-725; PASCAL DE PREUX, *L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent*, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

- 2.4** Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvi). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C\_525/2008 e 1C\_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Anche in presenza di una violazione grave del diritto di essere sentito, il Tribunale federale ha già ritenuto ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorché questo costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con l'interesse della parte interessata ad un'evasione celere della sua causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La riparazione del vizio deve tuttavia, segnatamente in presenza di violazioni particolarmente gravi, rimanere l'eccezione, non fosse altro perché la concessione successiva del diritto di essere sentito costituisce sovente solo un surrogato

imperfetto dell'omessa audizione preventiva. La possibilità della sanatoria, che tiene conto della necessità di un'esecuzione celere della domanda rogatoria giusta l'art. 17a AIMP e dell'economia procedurale, non deve inoltre essere interpretata dall'autorità d'esecuzione come un invito a violare i diritti processuali della persona toccata (sentenza del Tribunale federale 1C\_560/2011 del 20 dicembre 2011, consid. 2.2). Una riparazione entra in linea di considerazione solo se la persona interessata non abbia a subire pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga attraverso una violazione del diritto di essere sentito ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto procedendo in modo corretto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1).

- 2.5** Nella fattispecie, la revoca del divieto di informare relativamente alle misure di assistenza è stato comunicato all'istituto bancario presso cui era sita la relazione intestata al ricorrente il 15 aprile 2015; la decisione di chiusura contestata fa data del 21 aprile 2015, ossia 6 giorni dopo. Occorre in proposito ricordare che l'autorità d'esecuzione non notifica le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m AIMP; art. 9 OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002, consid. 2.6) ma si ritiene sufficiente che la decisione venga intimata all'istituto di credito presso cui era sita la relazione bancaria (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2); in particolare, in presenza di una convenzione di "fermo-banca", la decisione è considerata notificata al cliente a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nell'incarto "fermo-banca" (DTF 124 II 124 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1C\_345/2009 del 10 settembre 2009, consid. 3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.3 del 21 marzo 2011, consid. 3.2). In simili evenienze, incombe perciò all'istituto bancario di rendere attento il cliente alla misura di assistenza non appena ne è venuto a conoscenza, rispettivamente non appena è venuto meno il divieto di informazione giusta l'art. 80b cpv. 2 lett. a AIMP.

Nel caso concreto, va dunque considerato che il ricorrente sia stato posto a conoscenza delle misure di assistenza al momento in cui Banca G. ha ricevuto comunicazione della revoca del divieto di informazione, ossia mercoledì 15 aprile 2015. Ciò nondimeno va rilevato che l'autorità di esecuzione ha emanato la propria decisione di chiusura martedì 21 aprile, 6 giorni dopo la revoca in questione, lasciando di fatto al ricorrente soltanto pochi giorni lavorativi per decidere come agire, rispettivamente per contattare il proprio legale e raccogliere le necessarie informazioni per decidere. A queste concrete condizioni non si può affermare che il ricorrente sia stato effettivamente messo in condizione per partecipare alla fase di esecuzione della rogatoria e all'esame degli atti giusta l'art. 80b cpv. 1 AIMP. In simili casi, l'autorità d'esecuzione avrebbe dovuto, nel rispetto del principio della buona fede processuale (v. RENÉ WIEDERKEHR, *Fairness als Verfassungsgrundsatz*, Berna 2006, pag. 19 e

segg.), lasciar decorrere un lasso di tempo *adeguato* alle circostanze (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.243 del 2 dicembre 2014, consid. 3.2 non pubblicato in TPF 2014 140; più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 341 e segg.), prima di emanare la decisione di chiusura, così da permettere al ricorrente di annunciarsi tempestivamente per esaminare la documentazione bancaria in oggetto e di esprimersi sul relativo invio all'autorità rogante, garantendo così un effettivo esercizio dei suoi diritti processuali. È infatti dinanzi all'autorità d'esecuzione che si deve procedere ad un'accurata cernita della documentazione da trasmettere, in dialettica con le parti coinvolte: in caso contrario verrebbe di fatto elusa una fase esplicitamente prevista nella filiera procedurale definita dalla AIMP e si obbligherebbero le parti ad adire sistematicamente l'autorità di ricorso per esercitare i propri diritti, sconvolgendo altresì la chiara separazione tra sezione 2 (Disbrigo della domanda; art. 78 e segg.) e sezione 3 (Ricorso; art. 80e e segg.) di questa parte della legge. Per tacere del fatto che è soltanto a queste condizioni che avrebbe senso dare la possibilità agli aventi diritto di acconsentire ad un'eventuale esecuzione semplificata ex art. 80c AIMP. Nel caso concreto, in virtù della sopraccitata giurisprudenza (v. consid. 2.4) vi sono comunque ancora margini per ammettere nella presente sede una sanatoria della violazione del diritto di essere sentito, visto che non vi sono elementi per ritenere che l'autorità di esecuzione adotti questo modo di procedere in maniera sistematica. La sanatoria dinanzi ad un'istanza di ricorso dotata di pieno potere cognitivo costituisce infatti una via percorribile, soprattutto per ragioni di economia processuale e celerità della procedura, a condizione di non venire interpretata come una facoltà concessa all'autorità inferiore di poter violare o ignorare tale diritto, demandandone sistematicamente la sua riparazione all'autorità di ricorso (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; 126 II 111 consid. 6b/aa e riferimenti citati; 126 I 68 consid. 2; v. in questo senso sentenza del Tribunale federale 1C\_127/2012 del 29 febbraio 2012, consid. 2.2 e rinvii; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472). Dato che non vi sono elementi per ritenere adempiuta quest'ultima ipotesi, l'accertata violazione del diritto di essere sentito è qui sanata. Come da giurisprudenza di questo Tribunale si terrà in dovuta considerazione questo fatto in ambito di spese (v. TPF 2008 172 consid. 6 e 7).

3. Per quanto attiene il merito della decisione impugnata, il ricorrente sostiene che i mezzi di prova litigiosi non denoterebbero alcuna utilità potenziale per l'autorità rogante e che, conseguentemente, in caso di trasmissione degli stessi, si delinerebbe una violazione del principio della proporzionalità. A suo dire, il MPC avrebbe inoltre ecceduto senza ragione apparente la richiesta formata dallo Stato richiedente.
- 3.1 Il principio secondo il quale l'autorità rogata non deve agire "ultra petita", desumibile da quello della proporzionalità, vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermass-



verbot"; DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). La giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 136 IV 83 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3).

- 3.2** Per quanto concerne la pertinenza della documentazione in oggetto per le indagini estere, occorre rilevare che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti come quello qui in esame, esse necessitano di regola di tutti i documenti, perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico dei conti eventualmente foraggiati con proventi illeciti, per sapere a quali persone o entità giuridiche possano essere ricollegati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale federale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007, consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sull'utilità dei documenti d'apertura di un conto v. sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 3.2; cfr. anche DTF 130 II 14 consid. 4.1). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C\_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità delle persone interessate (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova *certamente* privi di rilevanza per il proce-

dimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in particolare è la cosiddetta *fishing expedition*, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo modo di procedere non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità. Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).

**3.3** Nella fattispecie, l'autorità rogante ha ritenuto necessario acquisire la documentazione bancaria e finanziaria relativa, segnatamente, ad A., in particolare gli estratti conto completi a far data dal 1° gennaio 2007, come pure gli specimen di firma (act. 5.3, pag. 7 e segg.). Essa ha a tal proposito indicato nella rogatoria l'esistenza di rapporti finanziari ed economici posti in essere presso la banca F., richiedendo comunque l'acquisizione di "informazioni e riscontri quanto più precisi e tempestivi su tutti i rapporti finanziari ed economici posti in essere, presso la banca F. di Locarno, oggetto di segnalazione nella nota dell'11.08.2014 e presso tutte le filiali della banca F., presso la sede svizzera della banca H., nonché presso tutti gli istituti di credito aventi sede legale o filiali ubicate all'interno della Confederazione Elvetica che potrebbero emergere dalle perquisizioni, presso i quali i soggetti indagati hanno o hanno avuto rapporti, al fine di ricostruire i flussi finanziari e le movimentazioni di denaro presumibilmente derivanti da attività illecite o comunque da condotte delittuose rientranti nelle ipotesi di riciclaggio secondo l'art. 648-bis c.p. Nel caso in esame si ritiene utile acquisire la documentazione a far data dall'01.01.2007 in quanto i fatti che potrebbero rappresentare delle ipotetiche condotte di riciclaggio, risalirebbero alle prime intermediazioni poste in essere [...]" (act. 5.3, pag. 9).

In concreto, dall'acquisizione della documentazione bancaria riconducibile ad A. presso la banca F., è emerso un bonifico di fr. 565'204.05 effettuato il 23 gennaio 2008 e proveniente da una relazione accesa presso la banca G. Con decisione del 5 febbraio 2015, il MPC ha dunque ordinato alla banca G. la trasmissione della documentazione d'apertura completa, degli estratti conto e deposito, degli avvisi d'accredito o d'addebito, dei mandati di bonifico, degli assegni, dei giustificativi del traffico dei pagamenti automatico, della corrispondenza e dei memorandum riferibili alla relazione che ha accreditato il conto n. 1 presso la banca F. di A. in data 23 gennaio 2008, in particolare della documentazione relativa ai movimenti bancari avvenuti dal 1° ottobre 2007 in poi (act. 5.1 pag. 5). Dando seguito a tale ordine, la banca G. ha poi trasmesso al MPC la documentazione relativa al conto n. 2 acceso da A. il 10 ottobre 2005 ed estinto il 15 settembre 2008; dalla medesima, l'autorità rogata

ha trovato conferma dell'addebito, il 23 gennaio 2008, della somma di fr. 565'204.05 in favore della relazione n. 1, rilevando pure che l'aver in conto era stato in buona parte alimentato tramite l'accredito di titoli dalla banca I. nell'ottobre 2005. Il MPC ha dunque ritenuto la documentazione necessaria giusta l'art. 63 AIMP e ne ha disposto la trasmissione all'autorità rogante (act. 1.1 pag. 5, 5.1 pag. 5).

In proposito, a torto il ricorrente sostiene che il MPC abbia agito *ultra petita* decidendo di inviare documentazione di una banca che non sia la banca F. In effetti, l'autorità rogante aveva debitamente illustrato la fattispecie e le proprie richieste nella commissione rogatoria del 2 dicembre 2014, specificando di necessitare la trasmissione di informazioni e riscontri reperibili non solo presso la banca F., bensì anche "presso tutti gli istituti di credito aventi sede legale o filiali ubicate all'interno della Confederazione Elvetica che potrebbero emergere dalle perquisizioni, presso i quali i soggetti indagati hanno o hanno avuto rapporti" (act. 5.3, pag. 9). Alla luce di ciò, risulta evidente che la decisione del MPC di ordinare alla banca G. la trasmissione della documentazione inerente il conto n. 2 ricade precisamente nell'ambito delle richieste dell'autorità rogante. Per quanto attiene al periodo temporale, che l'autorità estera indicava "a far data dall'01.01.2007" (act. 5.3, pag. 9), la trasmissione degli estratti conto e degli altri documenti dall'apertura della relazione si giustifica in particolare essendo l'alimentazione di detto conto avvenuta specialmente nel 2005, informazioni che, conformemente alla giurisprudenza succitata, si iscrivono nell'ottica di un'interpretazione estensiva della domanda, ritenuto anche che, nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute. Tanto più che la connessione tra quanto trasmesso ed i fatti per i quali procedono le autorità italiane è innegabile. Si tratta, infatti, di documentazione bancaria riconducibile al ricorrente, il quale è al centro delle indagini delle autorità estere e come tale è menzionato nella commissione rogatoria, nonché di documentazione relativa ad un conto che ha alimentato la relazione n. 1 sita presso la banca F. Dunque informazioni che, in tutta evidenza, possono essere di aiuto per l'autorità estera nelle indagini per i reati oggetto d'indagine, in particolare per ricostruire le diverse attività svolte da A. e dalle persone giuridiche ad egli riconducibili. A tale proposito, occorre ricordare che il principio dell'utilità potenziale assume un ruolo cruciale nell'applicazione del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta ancora l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 otto-

bre 2010, consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n. 722).

- 3.4** Quanto precede permette di confermare la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza approvate e l'oggetto del procedimento penale estero. Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità né di quello dell'utilità potenziale.

Il gravame deve pertanto essere integralmente respinto.

- 4.** Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie, ritenuta la violazione del diritto di essere sentito (v. supra consid. 2.5), a fr. 3'000.--; considerato l'anticipo delle spese già versato pari a fr. 5'000.--, la cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente un importo di fr. 2'000.--.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. La cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente un importo di fr. 2'000.--.

Bellinzona, il 19 ottobre 2015

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

**Comunicazione a:**

- Avv.ti Luca Marcellini e Letizia Vezzoni
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).